

(N. 515)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ABENANTE, CAVALLI, PAPA, LUGNANO, MADERCHI,
POERIO, VALENZA, FERMARIELLO, BOLLINI e GIOVANNETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Soppressione delle assuntorie nelle ferrovie e tranvie esercitate in regime di concessione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione intende eliminare un assurdo rapporto di lavoro, che ha determinato gravi disagi ai lavoratori interessati: le assuntorie di stazione o di fermata.

Questo anomalo rapporto di lavoro non ha alcuna ragione di sussistere, se si intende stroncare ogni forma di sottosalaro per realizzare il principio « a uguale lavoro uguale salario ».

Allo stato — può sembrare inconcepibile, ma è vero — grazie a questo tipo di rapporto vi sono prestatori d'opera che percepiscono 15.000 lire mensili per un servizio che dura anche 14 ore al giorno.

La legge 3 febbraio 1965, n. 14, che dettava la regolamentazione delle assuntorie, ha completamente disatteso le speranze dei lavoratori, che avevano salutato l'opera nostra (allorchè approvammo la legge 23 ottobre 1960, n. 1369) come la premessa per dare loro una valida e definitiva sistemazione che, eliminando questa pura prestazione di manodopera, li equiparasse ai ferrovieri.

Dall'applicazione della suddetta legge hanno invece avuto la più cocente delle delusioni: in alcuni casi sono stati disattesi im-

pegni sindacali di riassorbimento, peggiorate le loro condizioni di lavoro, il loro trattamento economico e normativo.

Partendo da queste considerazioni, è necessario ed urgente intervenire per risolvere radicalmente il problema delle assuntorie, piaga vergognosa che trova la sua logica unicamente nella volontà di scaricare le difficoltà che le aziende dei trasporti incontrano sulle spalle dei lavoratori invece di eliminare le cause reali che determinano il caos e paurosi *deficit* nei servizi pubblici.

Non vi sono soluzioni interlocutorie che possano porre fine a tale situazione: occorre stabilire che gli assuntori e i coadiutori di fermata o stazione nonché quelli dei passeggeri a livello siano inquadrati nei ruoli organici del personale delle aziende.

A questo tende il nostro disegno di legge.

È un doveroso atto di giustizia che dobbiamo rendere a lavoratori che per decenni hanno assolto nella fame ruoli delicati e pieni di responsabilità.

La necessità di risolvere la questione di questi lavoratori fu riconosciuta dalla 8^a Commissione del Senato che, nel corso della passata legislatura, esaminò le varie proposte unificandole nel testo che sottoponiamo alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello nelle ferrotranvie e degli scali dei servizi della navigazione interna, di cui alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, sono soppresse.

Entro lo stesso termine sono risolti i rapporti contrattuali tra le aziende e gli assuntori e fra questi ultimi ed i loro coadiutori.

Art. 2.

Gli assuntori di fermata, di stazione e degli scali della navigazione interna ed i loro coadiutori, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno, a domanda, assunti, in servizio di prova, tra il personale di ruolo delle aziende di appartenenza, semprechè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Il detto personale conserverà la qualifica corrispondente alle mansioni finora prestate e previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, ovvero quella di manovale o custode, di cui alla stessa legge, ove sia stato adibito a servizi di pulizia o di custodia di locali.

La domanda di assunzione dovrà essere presentata dall'interessato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il servizio già prestato in assuntoria è valido a tutti gli effetti ai fini del compimento del periodo di prova previsto dall'articolo 13 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 3.

Gli assuntori di passaggio a livello ed i loro coadiutori, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno assunti, a domanda, tra il personale delle aziende di appartenenza, con la qualifica di cantoniere, di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858, semprechè siano in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 4.

La domanda dovrà essere presentata dall'interessato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I requisiti per le assunzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) idoneità fisica da accertare secondo i criteri delle visite mediche di revisione;
- c) età non superiore a 55 anni e 6 mesi, se uomini, ed a 50 anni e 6 mesi, se donne, alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga, per le assunzioni in ruolo, al punto 2 dell'articolo 10 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ferme restando le eccezioni contemplate dallo stesso punto 2.

Art. 5.

All'atto dell'assunzione in ruolo, per il servizio di prova, gli ex assuntori di stazione, di fermata e degli scali di navigazione interna nonchè gli assuntori di passaggio a livello ed i loro coadiutori saranno iscritti al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione; essi potranno riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri in vigore per il Fondo medesimo all'atto della presentazione della relativa domanda, il periodo di servizio prestato nelle assuntorie e coperto di contribuzioni nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono da considerare a tutti gli effetti oneri di esercizio.

Art. 7.

Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, sono abrogate.